

CCPL del personale A.T.A. e assistente educatore, del personale insegnante e coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia e del personale per la formazione professionale

**Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo
siglato in data 11 aprile 2016 relativo alla modifica per la parte
riguardante il personale docente della formazione professionale**

Del. n. 869 del 31/05/2016

**Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di Accordo siglato in data 11 aprile 2016 per la
modifica del vigente CCPL del personale A.T.A. e assistente educatore delle istituzioni scolastiche e
formative provinciali, del personale insegnante e coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia e
del personale per la formazione professionale della Provincia Autonoma di Trento, per la parte
riguardante il personale docente della formazione professionale.**

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Pag. di 5 RIFERIMENTO: 2016-D335-00011

Reg.delib.n. 869
Prot. n. 54/2016-D

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di Accordo siglato in data 11 aprile 2016 per la
modifica del vigente CCPL del personale A.T.A. e assistente educatore delle istituzioni scolastiche e
formative provinciali, del personale insegnante e coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia e del
personale per la formazione professionale della Provincia Autonoma di Trento, per la parte riguardante il
personale docente della formazione professionale.

Il giorno 31 Maggio 2016 ad ore 09:05 nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso
agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE
Ugo Rossi

Presenti:
VICE PRESIDENTE
Alessandro Olivi

ASSESSORI
Carlo Daldoss

Michele Dallapiccola

Sara Ferrari

Mauro Gilmozzi

Tiziano Mellarini

Luca Zeni

Assiste:
LA DIRIGENTE
Patrizia Gentile

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta Il Relatore comunica Con la sottoscrizione del Protocollo d'intesa 8 maggio 2014, l'Amministrazione provinciale e le Organizzazioni sindacali rappresentative hanno condiviso l'impegno ad una riflessione congiunta circa il modello organizzativo della formazione professionale, ponendo particolare attenzione sulla volontà della Provincia Autonoma di Trento di caratterizzare il sistema di istruzione e formazione in un'ottica "duale", raccordandosi con il sistema produttivo locale, al fine di rafforzare le prospettive occupazionali e favorire l'accesso al lavoro.

In data 27 ottobre 2015 è stato sottoscritto tra Amministrazione provinciale e Organizzazioni sindacali uno specifico Protocollo d'intesa che prevede, per la formazione professionale, una nuova articolazione delle attività di insegnamento, l'introduzione di ulteriori prestazioni obbligatorie e facoltative e la possibilità di svolgere attività di insegnamento nel periodo 30 giugno - 31 luglio di ciascun anno formativo.

Con propria deliberazione n. 22 del 22 gennaio 2016 la Giunta provinciale ha successivamente provveduto ad impartire all'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale le direttive per la revisione delle norme contrattuali in materia di formazione professionale, al fine di dare attuazione a quanto sottoscritto in sede di sottoscrizione del Protocollo d'intesa.

In data 11 aprile 2016, l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, rappresentata dal prof. Giorgio Bolego, in qualità di Presidente, accompagnato dalla dott.ssa Livia Ferrario, Dirigente generale del Dipartimento della Conoscenza e le Organizzazioni sindacali rappresentative del settore FLC - CGIL, CISL Scuola, UIL - Enti locali - settore Scuola, UIL Scuola e FGU - SATOS hanno convenuto e siglato l'ipotesi di accordo per la revisione del vigente Contratto collettivo provinciale di lavoro - area personale A.T.A. e assistente educatore delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, del personale insegnante e coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia e del personale della formazione professionale, per la parte riguardante i docenti della formazione professionale.

Di seguito si rappresentano i principali interventi operati con la citata ipotesi di accordo sul vigente CCPL, per la parte relativa alla formazione professionale:

a) l'art. 1 sostituisce integralmente l'art. 15 allegato D) "orario di lavoro del personale docente della formazione professionale" del vigente CCPL e determina una diversa previsione circa le attività d'insegnamento e quelle funzionali:

- l'attività d'insegnamento è pari a 612 ore annue, articolate entro un massimo di 24 ore settimanali, nelle quali possono essere richieste al docente la sorveglianza antecedente e successiva all'attività scolastica o durante le pause per il pranzo e la ricreazione. Qualora non venga raggiunto pienamente il monte ore di 612, il dirigente formativo assegnerà le ore residue ad altre attività con gli allievi;

- tra gli adempimenti individuali rientrano anche le attività relative all'orientamento e ad altre attività preordinate all'organizzazione del potenziamento formativo;

- per la partecipazione al Collegio docenti ed alle sue articolazioni, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e dei consigli di classe, è previsto un impegno di massima non superiore ad 80 ore annue;

- per le attività di aggiornamento professionale promosse o autorizzate dall'Amministrazione, ciascun docente deve prestare almeno 20 ore, estendibili fino a 40, se richiesto dall'istituzione formativa. Possono inoltre essere previste attività formative oltre le 40 ore se condiviso tra istituzione formativa e docente;

- sono previste ulteriori 35 ore annue obbligatorie con gli allievi, da utilizzare per la sostituzione di colleghi per assenze fino a 15 giorni, recuperi, potenziamenti formativi, approfondimento/arricchimento didattico con gli allievi, viaggi di studio, tutoraggio, stage, alternanza scuola-azienda ed altre attività da prestare con gli allievi;

- qualora l'istituzione formativa, con deliberazione da parte del Collegio docenti, disponga che le attività didattiche vengano organizzate in moduli di 55 minuti, sono previste ulteriori 51 ore annue di recupero del tempo lavoro, da destinare ad attività con gli allievi;

- ad inizio anno formativo, il dirigente predisponde, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il Piano annuale delle ulteriori attività obbligatorie con gli allievi. Il Piano viene deliberato dal Collegio docenti nel quadro della programmazione dell'azione educativa e viene altresì modificato nel corso dell'anno formativo a fronte di sopravvenute esigenze; esso viene adottato tenendo conto della necessità di realizzare gli obiettivi formativi contenuti nella programmazione pluriennale provinciale e nel Progetto d'istituto, specificando in particolare le attività da prestare nel periodo 1° luglio - 31 luglio;

- ai docenti della formazione professionale possono inoltre essere richieste fino a 35 ore annue per attività aggiuntive facoltative con gli allievi;

- l'orario di servizio del docente è ripartito in non più di cinque giorni alla settimana ed in non più di due turni giornalieri (mattino, pomeriggio e sera) nel periodo 1° settembre - 31 luglio di ogni anno formativo. L'orario settimanale di docenza non dovrà inoltre superare le 24 ore. Di norma, la prestazione lavorativa dovrà essere svolta in un arco temporale massimo di dieci ore giornaliere, derogabili esclusivamente per il completamento del collegio docenti e dei consigli di classe. Inoltre viene precisato che nel periodo 1 luglio - 31 luglio possono essere richieste al docente attività di insegnamento ed ulteriori altre attività con gli alunni purché preventivamente programmate;

b) l'art. 2 introduce l'art. 15 bis all'allegato D) contenente disposizioni circa i compensi che remunerano le ulteriori attività aggiuntive obbligatorie previste dall'art. 1 del medesimo Accordo di modifica:

- con decorrenza 1° settembre 2016, per le 35 ore annue di attività obbligatorie con gli allievi indicate alla lett. C) co. 1 dell'art. 15 viene corrisposto un assegno annuo lordo di 1.000 euro, erogato in tredici mensilità;

- qualora l'istituzione formativa organizzi le attività didattiche in moduli di 55 minuti, per le ulteriori 51 ore connesse con il recupero del tempo lavoro viene corrisposto un compenso annuo lordo di 600,00 euro per dodici mensilità;
- per le ulteriori attività facoltative con gli allievi e fino a 35 ore annue, spetta un compenso orario pari a 28,57 euro, in base al numero di ore effettivamente svolte;
- le eventuali ulteriori prestazioni facoltative per il potenziamento formativo che si rendono necessarie per le esigenze dell'istituzione formativa (inclusa l'attività di promozione ed orientamento e per l'aggiornamento professionale, eventualmente eccedenti le 40 ore di cui all'art. 15 co. 1 lett. B3) vengono retribuite nella misura prevista dal vigente CCPL -area docenti della scuola a carattere statale;
- sono inoltre previste particolari requisiti da soddisfare circa il riconoscimento dei compensi al personale a tempo determinato;
- dal 1° settembre 2016 cessano di essere corrisposti compensi per lavoro straordinario.

c) l'art. 3 di modifica dell'art. 18 "attribuzione di funzioni" allegato D) del CCPL:

- introduce la figura del coordinatore orientamento, del coordinatore del progetto trilinguismo e del coordinatore della formazione duale. Viene inoltre precisato che il dirigente formativo può introdurre ulteriori fattispecie di coordinamento, mantenendo comunque la condizione di invarianza della spesa complessiva e garantendo almeno una figura di responsabile dell'orientamento del progetto trilinguismo e della formazione duale;
- il dirigente dell'istituzione formativa con sede in comuni diversi può inoltre individuare un docente al quale affidare, per l'intero anno formativo, funzioni di coordinamento di aree organizzativo-didattiche da svolgere secondo direttive impartite dal dirigente medesimo. Al medesimo docente viene riconosciuto un compenso annuo lordo pari a 3.000 euro, non cumulabile con compensi analoghi legati alla produttività;

d) l'art. 4 sostituisce integralmente l'art. 13 del vigente CCPL. In esso viene precisato che ai fini del riconoscimento delle ore eccedenti, non concorrono ad integrare il monte ore delle 612 ore annue le ore di sorveglianza antecedente e successiva all'attività scolastica durante le pause per il pranzo e la ricreazione eventualmente richieste dal docente;

e) l'art. 5 sostituisce il comma 5 dell'art. 38 CCPL, precisando che a partire dall'anno formativo 2016/2017, il personale docente potrà usufruire di un periodo continuativo di ferie di tre settimane nel periodo 15 giugno - 31 agosto, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, a condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi;

f) con propria nota n. 0027/224284 del 29 aprile 2016 l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale ha trasmesso al Dipartimento della Conoscenza la relazione tecnica di accompagnamento all'ipotesi di accordo siglato in data 11 aprile 2016 nella quale viene precisato che la maggior flessibilizzazione introdotta consente all'Amministrazione una diversa riarticolazione della spesa corrente
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- viste le disposizioni contrattuali richiamate nella premessa;

- visto il Protocollo d'intesa sottoscritto tra il Presidente della Provincia autonoma di Trento e le OO.SS. rappresentative del personale A.T.A., assistente educatore, coordinatori pedagogici e insegnante della scuola infanzia e della formazione professionale;
- viste le direttive all'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale impartite con deliberazione n. 22 del 22 gennaio 2016;
- vista la relazione tecnica di accompagnamento all'ipotesi di accordo di modifica in materia di revisione del CCPL, trasmessa dall'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale con propria nota n. 0027/224284 del 29 aprile 2016;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. di autorizzare l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, ai sensi dell'art. 60, comma 2, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, alla sottoscrizione del testo siglato dall'Agenzia medesima con le Organizzazioni sindacali in data 11 aprile 2016 concernente la revisione del vigente CCPL del personale A.T.A., assistente educatore, coordinatori pedagogici e insegnante della scuola dell'infanzia e della formazione professionale, per la parte riguardante il personale docente della formazione professionale.

LF